

Le Linee guida EDPB n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi di videosorveglianza.

A domanda risponde Avv. Michele IASELLI

20 marzo 2020 - dalle ore 11.30 alle 12.30

ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione
degli Enti Locali


Email info@dpointrete.it

Numero Verde 800.16.56.54


Web: www.dpointrete.it

www.asmel.eu






Perché delle linee guida?




La videosorveglianza è diventata altamente performante grazie alla crescente implementazione dell'analisi video intelligente. Queste tecniche possono essere più intrusive (ad es. tecnologie biometriche complesse) o meno intrusive (ad es. semplici algoritmi di conteggio). Rimanere anonimi e preservare la propria privacy è in generale sempre più difficile. I problemi di protezione dei dati sollevati in ogni situazione possono differire, così come l'analisi legale quando si utilizza l'una o l'altra di queste tecnologie.




Oltre ai problemi di privacy, vi sono anche rischi legati a possibili malfunzionamenti di questi dispositivi e ai pregiudizi che possono indurre. I ricercatori riferiscono che il software utilizzato per l'identificazione facciale, il riconoscimento o l'analisi si comporta in modo diverso in base all'età, al sesso e all'etnia della persona che sta identificando.


Per questo motivo, i titolari del trattamento devono anche assicurare che il trattamento dei dati biometrici derivanti dalla videosorveglianza sia sottoposto a una valutazione periodica della sua rilevanza e dell'adeguatezza delle garanzie fornite.




La videosorveglianza non è di default una necessità quando ci sono altri mezzi per raggiungere lo scopo della sicurezza. Altrimenti rischiamo un cambiamento delle norme culturali che porti all'accettazione della mancanza di privacy come impostazione iniziale.



Le linee guida, quindi, hanno lo scopo di fornire indicazioni su come applicare il GDPR in relazione al trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video.




Campo di applicazione




Il monitoraggio sistematico e automatizzato di un determinato spazio con mezzi ottici o audiovisivi, per lo più a scopo di protezione della proprietà, o per proteggere la vita e la salute dell'individuo, è diventato un fenomeno significativo dei nostri giorni.


Questa attività comporta la raccolta e la conservazione di immagini o informazioni audiovisive relative a tutte le persone che entrano nello spazio monitorato, identificabili in base al loro aspetto o ad altri elementi specifici.



Questo fatto è rispecchiato dal regolamento generale sulla protezione dei dati nell'articolo 35, paragrafo 3, lettera c), che impone l'esecuzione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati in caso di monitoraggio sistematico di uno spazio accessibile al pubblico su vasta scala, nonché nell'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), che impone ai titolari o responsabili del trattamento di designare un responsabile della protezione dei dati, se il trattamento per sua natura comporta un monitoraggio regolare e sistematico delle persone interessate.




Liceità del trattamento



La videosorveglianza può servire a molti scopi, ad esempio sostenere la protezione della proprietà e di altri beni, sostenere la protezione della vita e dell'integrità fisica degli individui, raccogliere prove per le cause civili.

Questi scopi di monitoraggio devono essere documentati per iscritto (articolo 5, paragrafo 2) e devono essere specificati per ogni telecamera di sorveglianza in uso. Le telecamere che vengono utilizzate per lo stesso scopo da un unico controllore possono essere documentate insieme. Inoltre, gli interessati devono essere informati delle finalità del trattamento ai sensi dell'articolo 13.




Sostengono le linee guida che in linea di principio, ogni motivo giuridico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, può fornire una base giuridica per l'elaborazione dei dati di videosorveglianza.

Ad esempio, l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), si applica quando la legislazione nazionale prevede l'obbligo di effettuare la videosorveglianza. Tuttavia, nella pratica, le disposizioni più probabili da utilizzare sono:


- Articolo 6, paragrafo 1, lettera f) (interesse legittimo),
- Articolo 6, paragrafo 1, lettera e) (necessità di svolgere un compito di interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri).

In casi piuttosto eccezionali, l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) (consenso) potrebbe essere utilizzato come base giuridica dal titolare del trattamento.



Riguardo l'interesse legittimo, le linee guida puntualizzano che la videosorveglianza è legale se è necessaria per soddisfare lo scopo di un interesse legittimo perseguito da un titolare del trattamento o da un terzo, a meno che tali interessi non siano superati dagli interessi dell'interessato o dai diritti e dalle libertà fondamentali (articolo 6, paragrafo 1, lettera f)).


Gli interessi legittimi perseguiti da un controllore o da un terzo possono essere interessi legali, economici o non materiali. Tuttavia, il titolare del trattamento deve considerare che se l'interessato si oppone alla sorveglianza ai sensi dell'articolo 21, può procedere alla videosorveglianza dell'interessato solo se si tratta di un interesse legittimo prevalente su altri interessi, diritti e libertà dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di diritti legali.



E' quindi obbligatorio secondo le linee guida che venga sempre effettuato un bilanciamento degli interessi.

I diritti e le libertà fondamentali, da un lato, e i legittimi interessi del controllore, dall'altro, devono essere valutati ed equilibrati con attenzione.


Le decisioni dovranno essere prese caso per caso considerando le ragionevoli aspettative dell'interessato al momento e nel contesto del trattamento dei suoi dati personali.



Per quanto riguarda il monitoraggio sistematico, il rapporto tra l'interessato e il titolare del trattamento può variare in modo significativo e può influire sulle ragionevoli aspettative dell'interessato.

Ad esempio, nella maggior parte dei casi un dipendente sul posto di lavoro non si aspetta di essere monitorato dal suo datore di lavoro.

Inoltre, il monitoraggio non è previsto nel giardino privato, negli spazi abitativi o nelle sale per esami e trattamenti. Allo stesso modo, non è ragionevole aspettarsi un monitoraggio negli impianti sanitari o nelle saune - il monitoraggio di tali aree è un'intensa intrusione nei diritti della persona interessata. La ragionevole aspettativa degli interessati è che non si verifichi alcuna videosorveglianza in quelle aree.




Le linee guida affrontano anche la questione della necessità del trattamento per quanto riguarda le modalità di conservazione delle prove.

In alcuni casi potrebbe essere necessario utilizzare soluzioni di scatola nera in cui le riprese vengono automaticamente cancellate dopo un certo periodo di conservazione e accessibili solo in caso di incidente. In altre situazioni, potrebbe non essere necessario registrare il materiale video, ma è più appropriato utilizzare il monitoraggio in tempo reale.

Anche la decisione tra soluzioni con scatola nera e monitoraggio in tempo reale dovrebbe essere basata sullo scopo perseguito.


Se ad esempio lo scopo della videosorveglianza è la conservazione delle prove, i metodi in tempo reale di solito non sono adatti.

Viene ricordato che a volte il monitoraggio in tempo reale può anche essere più intrusivo rispetto alla memorizzazione e alla cancellazione automatica del materiale dopo un periodo di tempo limitato.




Riguardo la configurabilità della base giuridica del consenso abbiamo visto che le linee guida la vedono come remota in quanto la videosorveglianza monitora un numero imprecisato di persone contemporaneamente, per cui il titolare del trattamento difficilmente potrà dimostrare che l'interessato ha dato il suo consenso prima del trattamento dei suoi dati personali.


Inoltre in considerazione dello squilibrio di potere tra datori di lavoro e dipendenti, nella maggior parte dei casi i datori di lavoro non dovrebbero fare affidamento sul consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto è improbabile che venga dato liberamente.



La divulgazione di filmati video a terzi




Per divulgazione si intende la trasmissione (ad es. comunicazione individuale), la diffusione (ad es. pubblicazione online) o la messa a disposizione in altro modo.



L'eventuale comunicazione di dati personali costituisce un tipo di trattamento distinto di dati personali per il quale il titolare del trattamento deve avere una base giuridica nell'articolo 6.


Pensiamo ad esempio ad un titolare del trattamento che desidera caricare una registrazione su Internet e deve basarsi su una base giuridica per tale trattamento, ad esempio ottenendo il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).



La trasmissione di filmati video a terzi per scopi diversi da quello per cui sono stati raccolti i dati è possibile ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4.

In particolare il titolare del trattamento dovrà tener conto:


- a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto;
- b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l'interessato e il titolare del trattamento;
- c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell'articolo 10;
- d) delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati;
- e) dell'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.




Anche la divulgazione delle registrazioni video alle forze dell'ordine è un processo indipendente, che richiede una giustificazione separata per il controllore.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), il trattamento è legale se è necessario per l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

Se, quindi, la legislazione nazionale impone al titolare del trattamento di cooperare con le forze dell'ordine (ad es. indagini), la base giuridica per la trasmissione dei dati è l'obbligo giuridico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).




Trattamento di particolari categorie di dati



Le linee guida precisano che i sistemi di videosorveglianza raccolgono di solito quantità massicce di dati personali che possono rivelare dati di natura altamente personale e anche categorie particolari di dati.


In effetti, dati apparentemente non significativi originariamente raccolti attraverso il video possono essere utilizzati per dedurre altre informazioni per raggiungere uno scopo diverso (ad esempio, per mappare le abitudini di un individuo).

Tuttavia, la videosorveglianza non è sempre considerata come trattamento di particolari categorie di dati personali.




In generale, in linea di principio, ogni volta che si installa un sistema di videosorveglianza si dovrebbe considerare attentamente il principio della minimizzazione dei dati.


Pertanto, anche nei casi in cui non si applica l'articolo 9, paragrafo 1, il titolare del trattamento dovrebbe sempre cercare di ridurre al minimo il rischio di catturare filmati che rivelino altri dati sensibili (oltre all'articolo 9), indipendentemente dalla finalità.



Se per il trattamento di categorie particolari di dati viene utilizzato un sistema di videosorveglianza, il titolare del trattamento deve individuare sia un'eccezione per il trattamento di categorie particolari di dati ai sensi dell'articolo 9 (ossia un'esenzione dalla regola generale secondo cui non si devono trattare categorie particolari di dati), sia una base giuridica ai sensi dell'articolo 6 del GDPR.




I dati biometrici



Le linee guida sostengono che l'utilizzo di dati biometrici e in particolare il riconoscimento facciale comportano rischi maggiori per i diritti delle persone interessate.


È, quindi, fondamentale che il ricorso a tali tecnologie avvenga nel rispetto dei principi di legalità, necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati, come stabilito dal GDPR.

Mentre l'uso di queste tecnologie può essere percepito come particolarmente efficace, i titolari del trattamento dovrebbero prima di tutto valutare l'impatto sui diritti e sulle libertà fondamentali e considerare mezzi meno invasivi per raggiungere il loro legittimo scopo del trattamento.




Per parlare di dato biometrico alla luce degli articoli 4.14 e 9 del GDPR, si devono considerare tre criteri:

- **Natura dei dati:** dati relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica;
- **Mezzi e modalità di elaborazione:** dati "risultanti da un'elaborazione tecnica specifica";
- **Scopo del trattamento:** i dati devono essere utilizzati per identificare in modo univoco una persona fisica.




L'articolo 9 del GDPR si applica se il titolare del trattamento memorizza dati biometrici (più comunemente attraverso modelli creati mediante l'estrazione di caratteristiche chiave dalla forma grezza dei dati biometrici (ad es. misurazioni facciali da un'immagine)) al fine di identificare in modo univoco una persona.

Se un titolare del trattamento desiderasse rilevare un soggetto che rientra nell'area o che entra in un'altra area (ad esempio per proiettare un annuncio pubblicitario personalizzato), lo scopo sarebbe quello di identificare in modo univoco una persona fisica, il che significa che l'operazione rientrerebbe fin dall'inizio nell'ambito di applicazione dell'articolo 9.




Talvolta alcuni sistemi biometrici sono installati in ambienti non controllati, il che significa che il sistema prevede la cattura al volo dei volti di qualsiasi individuo che passa nel raggio d'azione della telecamera, comprese le persone che non hanno acconsentito al dispositivo biometrico, e quindi la creazione di modelli biometrici. Questi modelli vengono confrontati con quelli creati da persone che hanno dato il loro previo consenso durante un processo di arruolamento (cioè un utente biometrico) affinché il titolare del trattamento dei dati riconosca se la persona è un utente di dispositivi biometrici o meno.

In questo caso, il sistema è spesso progettato per discriminare gli individui che vuole riconoscere da un database da quelli che non sono arruolati ed ovviamente è necessaria una specifica eccezione ai sensi dell'art. 9 paragrafo 2 del GDPR.




Quando il trattamento biometrico viene utilizzato a scopo di autenticazione, il titolare del trattamento deve offrire una soluzione alternativa che non comporti un trattamento biometrico - senza restrizioni o costi aggiuntivi per la persona interessata. Questa soluzione alternativa è necessaria anche per le persone che non rispettano i vincoli del dispositivo biometrico (iscrizione o lettura dei dati biometrici impossibile, situazione di disabilità che ne rende difficile l'utilizzo, ecc.) e in previsione di una indisponibilità del dispositivo biometrico (come un malfunzionamento del dispositivo), deve essere implementata una "soluzione di back-up" per garantire la continuità del servizio proposto, limitata però ad un uso eccezionale.




L'identificazione e l'autenticazione/conversione richiederanno probabilmente la memorizzazione del modello per un successivo confronto. Il titolare del trattamento dei dati deve considerare il luogo più appropriato per la memorizzazione dei dati.

In un ambiente sotto controllo (corridoi delimitati o checkpoint), i template devono essere memorizzati su un singolo dispositivo tenuto dall'utente e sotto il suo unico controllo (in uno smartphone o nella carta d'identità) o - quando necessario per scopi specifici e in presenza di esigenze oggettive - memorizzati in un database centralizzato in forma criptata con una chiave/segreta nelle sole mani della persona per impedire l'accesso non autorizzato al template o al luogo di memorizzazione.



Naturalmente in conformità al principio di minimizzazione dei dati, i titolari del trattamento devono garantire che i dati estratti da un'immagine digitale per costruire un modello non siano eccessivi e contengano solo le informazioni necessarie per lo scopo specificato, evitando così ogni possibile ulteriore elaborazione.




Dal punto di vista tecnico il titolare del trattamento deve adottare tutte le precauzioni necessarie per preservare la disponibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati trattati.


A tal fine deve:

1. compartimentare i dati durante la trasmissione e la memorizzazione;
2. memorizzare i modelli biometrici e i dati grezzi o i dati di identità su database distinti;
3. cifrare i dati biometrici, in particolare i modelli biometrici, e definire una politica di cifratura e di gestione delle chiavi;
4. integrare una misura organizzativa e tecnica per l'individuazione delle frodi;
5. associare un codice di integrità ai dati (ad esempio firma o hash) e vietare qualsiasi accesso esterno ai dati biometrici.


Tali misure naturalmente dovranno evolvere con il progresso delle tecnologie.



I diritti degli interessati




Diritto di accesso




Per la videosorveglianza l'esercizio del diritto di accesso da parte dell'interessato comporta che se nessun dato viene memorizzato o trasferito in alcun modo, una volta trascorso il momento di monitoraggio in tempo reale, il titolare del trattamento può solo dare l'informazione che nessun dato personale è più oggetto di trattamento (oltre agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 13 GDPR).

Se tuttavia i dati sono ancora in corso di trattamento al momento della richiesta (cioè se i dati sono memorizzati o trattati in modo continuativo in qualsiasi altro modo), l'interessato deve ricevere accesso e informazioni ai sensi dell'articolo 15 del GDPR.




Limitazioni al diritto di accesso:

- **art. 15 par. 4 del GDPR** (diritto ad ottenere una copia): Dato che un numero qualsiasi di soggetti interessati può essere registrato nella stessa sequenza di videosorveglianza, una proiezione provocherebbe un ulteriore trattamento dei dati personali di altri soggetti. Se l'interessato desidera ricevere una copia del materiale, ciò potrebbe pregiudicare i diritti e le libertà degli altri interessati. Quindi il titolare del trattamento deve attuare misure tecniche per soddisfare la richiesta di accesso.
- **Art. 11, par. 2 del GDPR** (il titolare del trattamento non è in grado di identificare l'interessato): per tali ragioni l'interessato dovrebbe (oltre ad identificarsi anche con documento di identità o di persona) nella sua richiesta al titolare del trattamento, specificare quando - entro un ragionevole lasso di tempo in proporzione alla quantità di dati registrati - è entrato nell'area monitorata.
- **Art. 12, par. 5 del GDPR** (richieste eccessive o manifestamente infondate da parte dell'interessato): in caso di richieste eccessive o manifestamente infondate da parte dell'interessato, il titolare del trattamento può esigere un compenso ragionevole ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), GDPR, oppure rifiutare di dare seguito alla richiesta (articolo 12, paragrafo 5, lettera b), GDPR).




Diritto di cancellazione




Se il titolare del trattamento continua a trattare dati personali al di là del monitoraggio in tempo reale (ad esempio, la conservazione), l'interessato può chiedere la cancellazione dei dati personali ai sensi dell'articolo 17 del GDPR.

Su richiesta, il titolare del trattamento è tenuto a cancellare i dati personali senza indebito ritardo se si verifica una delle circostanze elencate all'articolo 17, paragrafo 1, del GDPR.




Inoltre, a seconda della base giuridica del trattamento, i dati personali devono essere cancellati:


- **per il consenso** ogni volta che il consenso viene ritirato (e non vi sono altre basi legali per il trattamento);
- **per un interesse legittimo**: qualora l'interessato eserciti il diritto di opposizione e non sussistano motivi preminenti e legittimi per opporsi al trattamento, oppure in caso di marketing diretto (inclusa la profilazione) ogni volta che l'interessato si oppone al trattamento.



Diritto di opposizione



Per la videosorveglianza basata su un *interesse legittimo* (articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del GDPR) o per la necessità di svolgere un compito di *interesse pubblico* (articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del GDPR), l'interessato ha il diritto - in qualsiasi momento - di opporsi, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento ai sensi dell'articolo 21 del GDPR. Naturalmente a meno che il titolare del trattamento non dimostri motivi legittimi e convincenti che prevalgano sui diritti e sugli interessi dell'interessato, il trattamento dei dati deve cessare.




Nel contesto della videosorveglianza l'opposizione dell'interessato potrebbe essere fatta sia all'entrata, sia durante il tempo di permanenza, sia dopo l'uscita dall'area monitorata.


In pratica ciò significa che, a meno che il titolare del trattamento non abbia altri motivi legittimi, il monitoraggio di un'area in cui potrebbero essere identificate persone fisiche è lecito solo se:

(1) il controllore è in grado di interrompere immediatamente il trattamento dei dati personali quando richiesto, oppure

(2) l'area monitorata è limitata in modo così dettagliato che il titolare del trattamento possa assicurare il consenso dell'interessato prima di entrare nell'area e non è un'area alla quale l'interessato, in quanto cittadino, ha diritto di accedere.




Obblighi di trasparenza e di informazione




Come noto nell'ambito del GDPR gli obblighi generali di trasparenza e di informazione sono stabiliti dall'articolo 12 GDPR e seguenti. Le "Linee guida sulla trasparenza ai sensi del regolamento 2016/679 (WP260)" del gruppo di lavoro dell'articolo 29, approvate dall'EDPB il 25 maggio 2018, forniscono ulteriori dettagli.

In particolare le linee guida chiariscono che alla luce del volume delle informazioni che devono essere fornite all'interessato, i titolari del trattamento possono seguire un approccio a più livelli, scegliendo di utilizzare una combinazione di metodi per garantire la trasparenza.

Per quanto riguarda la videosorveglianza, le informazioni più importanti dovrebbero essere visualizzate sul cartello stesso (primo livello), mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello).




Informazioni di primo livello




Il primo strato riguarda il modo primario in cui il titolare del trattamento si relaziona per la prima volta con l'interessato. In questa fase, i controllori possono utilizzare un cartello di avvertimento con le relative informazioni.

Le informazioni devono essere posizionate in modo tale che l'interessato possa riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza prima di entrare nell'area monitorata (approssimativamente all'altezza degli occhi).



Le informazioni del primo livello (segnale di avvertimento) dovrebbero essere quelle più importanti, ad esempio i dettagli delle finalità del trattamento, l'identità del titolare del trattamento e l'esistenza dei diritti dell'interessato, insieme alle informazioni sui maggiori impatti del trattamento.

Ciò può includere, ad esempio, gli interessi legittimi perseguiti dal titolare del trattamento (o da un terzo) e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (se del caso). Deve anche fare riferimento al secondo livello di informazioni più dettagliato e dove e come trovarle.



Esempio:




Identità del Titolare del trattamento:

Dettagli di contatto del Data Protection Officer (DPO/RPD) ove applicabile:


Finalità del trattamento dati personali nonché fonti normative per l'elaborazione:

Diritti dell'interessato: *Sono i diversi diritti dell'interessato al trattamento nei confronti del Titolare, in particolare il diritto di accesso o cancellazione dei dati personali.*

Per tutti i dettagli su questo servizio di videosorveglianza, inclusi i tuoi diritti, consulta le informazioni complete fornite dal Titolare attraverso le opzioni riportate a sinistra.




Informazioni di secondo livello




Le linee guida chiariscono che le informazioni del secondo livello, da fornire nel rispetto dell'art. 13 del GDPR, devono essere messe a disposizione in un luogo facilmente accessibile all'interessato, ad esempio come scheda informativa completa disponibile in una postazione centrale (ad es. sportello informazioni, reception o cassa) o esposta su un poster facilmente accessibile.

Dovrebbe essere possibile accedere alle informazioni del secondo livello senza entrare nell'area censita, soprattutto se le informazioni sono fornite in formato digitale (ciò può essere realizzato ad esempio tramite un link).


Un altro mezzo appropriato potrebbe essere un numero di telefono che può essere chiamato.




Oltre a queste opzioni, l'EDPB promuove l'uso di mezzi tecnologici per fornire informazioni alle persone interessate. Ciò può includere, ad esempio, la geo-localizzazione delle telecamere e l'inserimento di informazioni nelle applicazioni di mappatura o nei siti web, in modo che gli individui possano facilmente, da un lato, identificare e specificare le fonti video relative all'esercizio dei loro diritti e, dall'altro, ottenere informazioni più dettagliate sull'operazione di elaborazione.



Conservazione ed obbligo di cancellazione




Le linee guida chiariscono che i dati personali non possono essere conservati più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati (articolo 5, paragrafo 1, lettere c) ed e) del GDPR). In alcuni Stati membri possono esistere disposizioni specifiche per i periodi di conservazione in materia di videosorveglianza ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del GDPR.



In generale, gli scopi legittimi della videosorveglianza sono spesso la protezione della proprietà o la conservazione delle prove. Di solito i danni che si sono verificati possono essere riconosciuti entro uno o due giorni.


Le linee guida evidenziano che per facilitare la dimostrazione del rispetto del quadro normativo sulla protezione dei dati è nell'interesse del titolare del trattamento prendere in anticipo disposizioni organizzative (ad es. nominare, se necessario, un rappresentante per la proiezione e la messa in sicurezza del materiale video).




Tenendo conto dei principi della minimizzazione dei dati e della limitazione della loro conservazione, i dati personali dovrebbero nella maggior parte dei casi (ad esempio per rilevare atti vandalici) essere cancellati, idealmente in modo automatico, dopo pochi giorni.

Quanto più lungo è il periodo di conservazione stabilito (soprattutto se superiore a 72 ore), tanto più si deve argomentare la legittimità dello scopo e la necessità di conservazione.

Se il titolare del trattamento utilizza la videosorveglianza non solo per monitorare i propri locali, ma intende anche memorizzare i dati, deve assicurarsi che la memorizzazione sia effettivamente necessaria.




Misure tecniche ed organizzative




Le linee guida ricordano che come stabilito dall'articolo 32, paragrafo 1, del GDPR, il trattamento dei dati personali durante la videosorveglianza non solo deve essere legalmente consentito, ma i titolari del trattamento e gli incaricati del trattamento devono anche proteggerli adeguatamente.

Le misure organizzative e tecniche attuate devono essere **proporzionate ai rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche**, derivanti da distruzione accidentale o illecita, perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata o accesso ai dati di videosorveglianza.

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del GDPR, i titolari del trattamento devono attuare misure tecniche e organizzative anche al fine di salvaguardare tutti i principi di protezione dei dati durante il trattamento e stabilire i mezzi per l'esercizio dei diritti degli interessati, come definiti negli articoli 15-22 del GDPR.




Principio della privacy by design e by default




Le linee guida ricordano che i titolari del trattamento devono attuare misure tecniche e organizzative adeguate per la protezione dei dati non appena pianificano la videosorveglianza - prima di iniziare la raccolta e l'elaborazione delle riprese video.

Questi principi sottolineano la necessità di tecnologie integrate per migliorare la privacy, di impostazioni predefinite che riducano al minimo il trattamento dei dati e di fornire gli strumenti necessari che consentano la massima protezione possibile dei dati personali.



I titolari del trattamento dovrebbero integrare la protezione dei dati e la tutela della vita privata non solo nelle specifiche di progettazione della tecnologia, ma anche nelle pratiche organizzative.


Quando si tratta di pratiche organizzative, il controllore dovrebbe adottare un quadro di gestione adeguato, stabilire e applicare politiche e procedure relative alla videosorveglianza.



Nella scelta delle soluzioni tecniche, il controllore dovrebbe considerare tecnologie rispettose della privacy anche perché migliorano la sicurezza.


Esempi di tali tecnologie sono i sistemi che consentono di mascherare o rimescolare aree che non sono rilevanti per la sorveglianza, o il montaggio di immagini di terze persone, quando si forniscono riprese video ai soggetti interessati.

D'altra parte, le soluzioni selezionate non dovrebbero fornire funzioni che non siano necessarie (ad esempio, movimento illimitato delle telecamere, capacità di zoom, trasmissione radio, analisi e registrazioni audio). Le funzioni fornite, ma non necessarie, devono essere disattivate.




Con riferimento alle misure tecniche le linee guida rinviano a quanto disposto dall'art. 32 del GDPR ed inoltre distinguono tra:

- **Sicurezza fisica:** una parte vitale della protezione dei dati e la prima linea di difesa, perché protegge le apparecchiature VSS da furti, atti vandalici, catastrofi naturali, catastrofi antropiche e danni accidentali (ad esempio, da sovratensioni elettriche, temperature estreme e caffè versato). Nel caso di sistemi analogici, la sicurezza fisica gioca il ruolo principale nella loro protezione.
- **Sicurezza del sistema e dei dati,** cioè la protezione contro interferenze intenzionali e non intenzionali con il normale funzionamento che può includere:
 - Protezione dell'intera infrastruttura VSS (comprese le telecamere remote, il cablaggio e l'alimentazione) contro manomissioni fisiche e furti.
 - Protezione della trasmissione di filmati con canali di comunicazione sicuri contro le intercettazioni.
 - Crittografia dei dati.
 - Utilizzo di soluzioni basate su hardware e software come firewall, antivirus o sistemi di rilevamento delle intrusioni contro gli attacchi informatici.
 - Rilevamento di guasti di componenti, software e interconnessioni.
 - Mezzi per ripristinare la disponibilità e l'accesso al sistema in caso di incidente fisico o tecnico.
- **Controllo degli accessi** il quale assicura che solo le persone autorizzate possano accedere al sistema e ai dati, mentre ad altri è impedito l'accesso.




Dal punto di vista organizzativo a parte una potenziale DPIA necessaria, le linee guida consigliano ai titolari di approfondire i seguenti argomenti quando creano le proprie politiche e procedure di videosorveglianza:

- individuazione del responsabile della gestione e del funzionamento del sistema di videosorveglianza.
- Scopo e portata dell'impianto di videosorveglianza.
- Uso appropriato e vietato (dove e quando la videosorveglianza è consentita e dove e quando non lo è).
- Misure di trasparenza.
- Come viene registrato il video e per quale durata, compresa l'archiviazione delle registrazioni video relative agli incidenti di sicurezza.
- Chi deve seguire una formazione pertinente e quando.
- Chi ha accesso alle registrazioni video e per quali scopi.
- Procedure operative (ad es. da chi e da dove viene monitorata la videosorveglianza, cosa fare in caso di violazione dei dati).
- Quali sono le procedure che i soggetti esterni devono seguire per richiedere le registrazioni video e le procedure per negare o concedere tali richieste.
- Procedure per l'approvvigionamento, l'installazione e la manutenzione dei VSS.
- Gestione degli incidenti e procedure di recupero.




LA DPIA




Le linee guida rilevano che dati gli scopi tipici della videosorveglianza (protezione delle persone e dei beni, individuazione, prevenzione e controllo dei reati, raccolta di prove e identificazione biometrica dei sospetti), è ragionevole supporre che molti casi di videosorveglianza richiedano una DPIA.

Pertanto, i titolari del trattamento dei dati dovrebbero consultare attentamente le disposizioni normative, le linee guida e le indicazioni dei Garanti nazionali per determinare se tale valutazione è necessaria.


Naturalmente l'esito della DPIA eseguita dovrebbe determinare la scelta da parte del titolare del trattamento delle misure di protezione dei dati attuate.



DOMANDE




Nell'ambito della videosorveglianza per fini di sicurezza è possibile fornire ad un cittadino immagini riguardanti fatti relativi ad un sinistro stradale non avendo finalità penali?




La trasmissione di filmati video a terzi per scopi diversi da quello per cui sono stati raccolti i dati è possibile ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 del GDPR.

In particolare il titolare del trattamento dovrà tener conto:


- a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto;
- b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l'interessato e il titolare del trattamento;
- c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell'articolo 10;
- d) delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati;
- e) dell'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.




Se si possono usare le videoregistrazioni per sanzionare l'abbandono dei rifiuti da parte dei cittadini, quali sono le modalità legittime di utilizzazione delle riprese?




In tal caso la base giuridica della videosorveglianza è sicuramente da ravvisare nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) (necessità di svolgere un compito di interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri). L'utilizzo delle riprese deve avvenire nel rispetto di quei principi fondamentali di legalità, necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati, come stabilito dal GDPR.




Come è possibile gestire da Responsabile sul trattamento (Ufficio di Polizia Municipale) una contitolarità da parte di più Sindaci che intendono avere un sistema di videosorveglianza condiviso su territorio non di competenza e quali obblighi si prospettano?



La questione va risolta ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 26 del GDPR sulla contitolarità (accordo di contitolarità, individuazione del punto di contatto, informativa ad hoc) e dall'art. 28 del GDPR riguardo l'accordo con il responsabile del trattamento.



E' lecito far prendere visione ai rappresentanti delle Forze di Polizia (Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza) senza alcuna preventiva richiesta scritta?



La divulgazione delle registrazioni video alle forze dell'ordine è un processo indipendente, che richiede una giustificazione separata per il controllore.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), il trattamento è legale se è necessario per l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

Se, quindi, la legislazione nazionale impone al titolare del trattamento di cooperare con le forze dell'ordine (ad es. indagini), la base giuridica per la trasmissione dei dati è l'obbligo giuridico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) ed a questo punto sarebbe sufficiente anche una richiesta verbale.